



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI - ART. 86 TULPS.

L'anno **duemilaundici addì ventuno del mese di marzo** nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale è stato convocato in prima convocazione per le ore 19:00 ed in seconda convocazione per le ore 21:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Alle ore 19:00 sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	SIBILLE BRUNA	Sindaco	X	
2.	BAILO FABIO	Consigliere	X	
3.	BALESTRA GIANCARLO	Consigliere	X	
4.	BERGESIO VALTER	Consigliere		X
5.	COMOGLIO GIOVANNI	Consigliere	X	
6.	DAMASCO CHRISTIAN	Consigliere	X	
7.	DELLAROSSA FEDERICO	Consigliere	X	
8.	ELLENA MARCO	Consigliere	X	
9.	FERRERO CRISTOFORO	Consigliere	X	
10.	FERRERO PIETRO	Consigliere	X	
11.	FERRO CESARE	Consigliere	X	
12.	GAIA GUIDO	Consigliere	X	
13.	GALLIZIO CLAUDIO	Consigliere	X	
14.	GIVERSO PIO	Consigliere	X	
15.	LACERTOSA CLAUDIO	Consigliere	X	
16.	MODA MARCO FELICE	Consigliere	X	
17.	PIRRA PIER GIORGIO	Consigliere	X	
18.	RUSSO ROBERTO	Consigliere		X
19.	TESTA RAIMONDO	Consigliere	X	
20.	TRIPODI DAVIDE	Consigliere	X	
21.	VUERICH GIAN MASSIMO	Consigliere	X	

Sono presenti gli Assessori:

LUSSO MARCELLO, BONETTO GIUSEPPE, BORRELLI MASSIMO, CONTERNO BIAGIO, FOGLIATO GIOVANNI, MESSA LUCIANO, RIZZO ALBERTO.

Assiste il Segretario Generale: DOTT. PROIETTI FABRIZIO.

Il Signor BAILO FABIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

mb/se

D.C.C. N. 16 DEL 21.3.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI – ART. 86 TULPS.

Al momento della trattazione del presente atto, sono presenti i Sigg.ri: SIBILLE BRUNA, BAILO FABIO, BALESTRA GIANCARLO, BERGESIO VALTER, COMOGLIO GIOVANNI, DAMASCO CHRISTIAN, DELLAROSSA FEDERICO, ELLENA MARCO, FERRERO CRISTOFORO, FERRERO PIETRO, FERRO CESARE, GAIA GUIDO, GALLIZIO CLAUDIO, GIVERSO PIO, LACERTOSA CLAUDIO, MODA MARCO FELICE, TESTA RAIMONDO, VUERICH GIAN MASSIMO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore al Commercio.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Amministrativa, su impulso dell'Assessore al Commercio

Premesso che :

- l'apertura delle sale giochi è disciplinata dagli art. 86 e 110 del "testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;
- la suddetta normativa è stata oggetto di successivi adeguamenti nel corso degli anni a seguito delle innovazioni tecnologiche che hanno interessato la materia degli apparecchi di intrattenimento e dei videogiochi, delineando un quadro molto complesso riguardo alla quantità e qualità di gioco offerti,
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di stato, per conferire attuazione alle disposizioni del T.U.L.P.S., ha emanato i decreti per individuare: le regole tecniche di produzione e le metodologie di verifica degli apparecchi da trattenimento; le regole per la gestione telematica dei congegni di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.; il numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso pubblici esercizi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati;

Considerato che, a fronte delle possibili richieste di aperture di sale giochi sul territorio comunale, si ritiene di salvaguardare il principio di sostenibilità in alcune zone delle città ed in particolare quegli addensamenti oggetto di piani di qualificazione urbano-commerciale e per tutelare alcune fasce di popolazione più a rischio di dipendenza del gioco ed in particolare i minori, come segnalato dai competenti servizi socio assistenziali e socio sanitari;

Ritenuto pertanto, in osservanza delle norme sopracitate, di adottare una regolamentazione per il funzionamento delle sale giochi ispirata a principi di semplificazione e trasparenza individuando tra l'altro fra le più significative le seguenti disposizioni riguardanti:

- una distanza minima di almeno 500 metri da luoghi ritenuti sensibili dall'Amministrazione quali scuole di ogni ordine e grado, da biblioteche, luoghi destinati alle attività sportive in genere, luoghi di culto, ospedali, case di riposo;
- il divieto dell'apertura all'interno degli addensamenti commerciali A 1 e A 3, così come individuati dal Piano Commerciale Urbanistico approvato con D.C.C. n° 3 del 1 Febbraio 2010;
- le caratteristiche dei locali, con particolare riguardo alla dotazione dei parcheggi, alla eliminazione delle barriere architettoniche, all'osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza, compresa la valutazione previsionale delle emissioni rumorose;
- gli orari di apertura.

Ritenuto di approvare il regolamento per il funzionamento di sale pubbliche da gioco;

Richiamato il T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n.. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione R.D. 06/05/1940 n. 635, nonché la normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare i decreti dell'amministrazione finanziaria in materia: Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007.

Preso atto che:

- l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale;
- l'argomento è stato trattato nella seduta del 13 marzo 2011 dalla Commissione Consiliare Sicurezza.

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato in data 15 marzo 2011, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, dal Dirigente Reggente responsabile del Servizio Commercio della Ripartizione Amministrativa: FAVOREVOLE
Firmato Fabrizio Proietti.

Sentita la discussione dei presenti in merito, riportata in calce;

Dato atto che prima della votazione sono usciti i consiglieri Bergesio, Balestra e Comoglio:
Presenti n. 15.

A seguito dell'avvenuta votazione nei termini sotto riportati e proclamati dal Presidente:

Presenti n. 15 Assenti n. 6 (Russo, Pirra, Tripodi, Bergesio, Balestra e Comoglio)
Votanti n. 15
Favorevoli n. 15

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento comunale sulle sale gioco, costituito da n. 14 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Con separata ed unanime votazione : Presenti n. 15 – Assenti n.6 (Russo, Pirra, Tripodi, Bergesio, Balestra e Comoglio)- Votanti n. 15 – Favorevoli n. 15, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

% ALLEGATO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.

A norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i., nonché del relativo Regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di sala giochi.

Art. 2 - DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI.

Ai fini del presente regolamento , per SALA GIOCHI si intende uno o più locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti apparecchi da divertimento (es. juke box, cine box e simili) ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del TULPS, nonché di eventuali altri apparecchi automatici meccanici da gioco (calcio balilla , flippers, bigliardini e simili).

Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i.;
- Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18/6/31 n. 773 approvato con Regio Decreto n. 635 del 6/05/1940;
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248;
- Art. 14 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 640 e s.m.i.; D.L. 25 marzo 2010 n. 40, convertito nella Legge n. 73 del 22 maggio 2010;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 , commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici".

Art. 4 - ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, ATTIVITA' RICETTIVE, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI .

1. La coesistenza negli stessi locali dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o di attività ricettive o di circoli privati e di sala giochi non è consentita, fatti salvi i seguenti casi:

- prevalenza dell'attività di sala giochi rispetto all'attività di somministrazione, ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 38/06 e s.m.i., nei casi in cui la superficie utilizzata per l'attività di intrattenimento e svago è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.
- La somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.; l'attività di sala giochi e

l'attività di somministrazione o di attività ricettiva o di circolo privato sono effettuate in locali distinti anche comunicanti, ma con accesso diretto dalla strada piazza o altro luogo pubblico; non possono essere utilizzati per l'accesso abitazioni o luoghi privati .

2. Gli orari praticati dall'attività di somministrazione o ricettiva o di circolo privato non possono eccedere gli orari della sala giochi.

ART. 5 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI E PER IL TRASFERIMENTO

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti vengono rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

- distanza minima di almeno 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, da biblioteche, da luoghi destinati alle attività sportive in genere, da luoghi di culto, da ospedali, da case di riposo e da altri luoghi sensibili che la Giunta Comunale può individuare in tempi successivi. La misurazione delle distanza deve essere effettuata dalle mezzergie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve;
- è preclusa l'attività all'interno degli addensamenti commerciali A 1 e A 3 così come individuati dal Piano Commerciale Urbanistico approvato con D.C.C. n° 3 del 1 Febbraio 2010;
- i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con una superficie minima destinata al gioco di mq. 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici servizi) , dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per portatori di handicap. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso commerciale;
- l'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza della disponibilità di standard a parcheggio pubblico come previsto dall'art. 21 l.r. 56/77, anche in aree private limitrofe, comunque entro 100 metri dal locale;
- I locali devono essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
- non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS in aree (pubbliche o private) all'esterno dei locali sede dell'attività;
- Le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non devono essere inferiori a metri 2,70;
- I rapporti aeroilluminanti dovranno essere in misura non inferiore ad 1/8.
- Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (nei casi previsti dal DPCM 05/12/1997 e s.m.i.) ed esterna (L. n° 447/95 e s.m.i., L.R. n° 52/00 e s.m.i., D.G.R. n° 9-11616 del 02-02-2004 e Piano Comunale di Zonizzazione Acustica) previsti dalle vigenti disposizioni normative, anche mediante insonorizzazione dei locali.

2. Non è consentito l'insediamento al piano terra di edifici residenziali, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la destinazione abitativa;

3. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazione di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M. 17.12.1992 N. 564, modificato dal D.M. 05.08.1994 N. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

4. Per ragioni di ordine pubblico potranno essere richiesti, in relazione a particolari situazioni di fatto, la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

5. E' autorizzabile la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purchè il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione, previsti dagli artt. 11 e 12 del TULPS.

ART. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, la modifica sostanziale dei locali o il trasferimento di sala giochi, redatta in carta legale ed indirizzata al Comune, deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità complete del richiedente, sua residenza e codice fiscale e, nel caso in cui lo stesso presenti l'istanza in qualità di Legale Rappresentante di società legalmente costituita, denominazione sociale, sede legale e codice fiscale della medesima, ed atto costitutivo della stessa società;
- ubicazione, capienza e titolo di disponibilità dei locali sede dell'esercizio con indicazione della superficie destinata all'attività di sala giochi e di quella destinata a servizi, dell'area privata destinata a parcheggio.

2. Dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- cartografia della zona con indicazione dell'immobile; n. 3 planimetrie dei locali e del parcheggio in scala 1/100, riportanti le superfici e la loro destinazione, datate e firmate da professionista abilitato e dal richiedente;
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 12 del TULPS e all'art. 10 della Legge 575/65 e s.m.i. del richiedente, dell'eventuale rappresentate e, in caso di società, di tutti coloro facenti parte della società ed indicate all'art. 2 comma 3 del D.P.R. 252/98;
- dichiarazione o documentazione comprovante l'agibilità e l'idoneità igienico-sanitaria dei locali nonché la loro compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso;
- dichiarazione del rispetto della distanza di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento dichiarazione della sorvegliabilità dei locali (ai sensi del D.M. 17.12.1992 N. 564, modificato dal D.M. 05.08.1994 N. 534) mediante sottoscrizione di una apposita autocertificazione predisposta dall'Ufficio comunale competente
- dichiarazione del numero e tipo di apparecchi da installare, nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dalla normativa vigente;
- Valutazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi della L. n° 447/95 e s.m.i., della L.R. n° 52/00 e s.m.i. e della D.G.R. n° 9-11616 del 02-02-2004;
- Certificato di Prevenzione Incendio (per i locali con capienza superiore a 100 persone.).
- Ogni altra eventuale documentazione inerente in quanto compatibile

3. L'Ufficio comunale competente, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, valutata e verificata la documentazione prodotta (avvalendosi anche delle competenze di altri settori comunali), provvederà a notificare al soggetto richiedente la comunicazione di accoglimento dell'istanza o, se del caso, diniego motivato.

4. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento di cui al comma precedente, il soggetto interessato dovrà presentare tutta la documentazione relativa agli apparecchi da gioco compilando (in duplice copia datata e sottoscritta) elenco degli apparecchi con indicazione della tipologia e fotocopie dei codici identificativi e dei relativi nulla osta rilasciati dall'A.A.M.S.

5. Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente e il titolare dell'autorizzazione dovrà iniziare l'attività entro 6 mesi dalla data del rilascio del titolo autorizzatorio dando comunicazione scritta al Comune dell'avvio dell'attività .

ART. 7 – ORARI DELL'ATTIVITA

1. L'orario di apertura e chiusura, liberamente scelto dall'operatore, dovrà essere contenuto entro la seguente fascia oraria massima : dalle ore 14,00 alle ore 22,00

2. Il titolare dell'attività di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

3. L'eventuale cambio dell'orario deve essere preventivamente comunicato al Comune

4. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1 potranno essere rideterminati con ordinanza del Sindaco.

ART. 8 – PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO.

1. In tutte le Sale-giochi devono essere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:

- la tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore di Cuneo, e vidimata dal Servizio Comunale competente;
- tariffe e regolamenti dei giochi, eventualmente apposte su ogni singolo apparecchio;
- cartello dell'orario di apertura e chiusura dell' esercizio;
- cartello con indicazione ben visibile del divieto di utilizzo dei giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

2. I titolari dell'attività disciplinata dal presente regolamento hanno l'obbligo di:

- impedire l'utilizzo dei giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido
- ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- rispettare gli orari di apertura e chiusura , in base a quanto stabilito all'art. 7 del presente regolamento, cessando contestualmente ogni eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata; apporre agli ingressi dei locali o su ogni apparecchio da gioco vetrofanie che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso , alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematiche del gioco d'azzardo patologico ed eventuali recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

3. Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

4. Sono vietati l'installazione e l'uso di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, escluse le macchine vidimatrici per i giochi leciti stabiliti dalle norme statali in vigore. E' specificatamente vietata l'installazione di distributori "Gratta e Vinci", anche se posizionati all'esterno del locale.

5. A seguito dell'inizio attività e comunque entro 60 giorni da tale data, dovrà essere prodotta, a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la

documentazione di impatto acustico, la documentazione attestante l'esecuzione di controlli strumentali finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge (L. n° 447/95 e s.m.i., L.R. n° 52/00 e s.m.i., D.G.R. n° 9-11616 del 02-02-2004 e Piano Comunale di Zonizzazione Acustica)..

Art. 9 - SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente in materia e dal presente regolamento.
2. Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver presentato al Comune Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19, 2 comma, della L. 241/90 e s.m.i., e semprechè non siano state apportate modifiche ai locali sede dell'attività.
3. Nel caso in cui siano state apportate modifiche sostanziali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 10 – REVOCA DELLA LICENZA

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:
 - nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86 e 110 del TULPS;
 - negli altri casi previsti dalle vigenti norme; qualora l'attività non venga effettivamente iniziata nei termini previsti all'art. 6, comma 5, del presente regolamento; qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a: 90 giorni , senza averne dato preavviso scritto al competente ufficio comunale;
 - un anno, con preavviso scritto, salvo proroga in caso di forza maggiore e comprovata necessità non dipendente dalla volontà del titolare o da condizioni economiche o fisiche del medesimo
2. Qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del TULPS o all'art. 10 della L. 675/65 e s.m.i.;
3. Qualora i locali non posseggano più i requisiti edilizi e/o igienico sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tale caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
4. Per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.;
5. Con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 11 – SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo Regolamento per l'esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Per ogni altra violazione non contemplata nel precedente comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, prevista dall'art. 7-bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 12 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia, purché compatibili.

Art. 13 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

1. In caso di subingresso in una attività di sala giochi (autorizzata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento) e senza modifiche dei locali, il subentrante non deve adeguare i locali a quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande di autorizzazione ed alle comunicazioni presentate successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Le autorizzazioni già rilasciate rimangono impregiudicate salvo i casi di modifica dei locali e/o del numero delle apparecchiature di cui all'art. 2.

Art 14 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. FABIO BAILO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. FABRIZIO PROIETTI

Copia conforme, per estratto, all'originale per uso amministrativo.

BRA, li 28.3.2011




IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio il 28.3.2011, ai fini della pubblicazione per gg. 15 interi e consecutivi dal 29.3.2011 al 12.4.2011 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

BRA, li 28.3.2011



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di BRA per 15 giorni interi e consecutivi dal 29.3.2011 al 12.4.2011 compreso, senza opposizioni, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO PROIETTI